

COMUNE DI RANZANICO

(Provincia di Bergamo)

VERBALE N. 2 DEL 18.03.2022

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RISULTANTI AL 1° GENNAIO 2022 AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011 E S.M.I DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

IL REVISORE DEI CONTI

Esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto contenente il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 3- comma – del decreto legislativo 118/2011 e s.m.i. il quale dispone:

“al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimento sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati dal debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. La variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui a cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

esaminate le risultanze della proposta anzi detta qui riassunte:

1. approvazione del riaccertamento ordinario degli attivi e passivi alla data del 1° gennaio 2022 effettuato sulla base delle determinazioni dei Responsabili di settore dell'ente, ai sensi dell'art 3 comma 4- del decreto legislativo 118/2011 e s.m.i., le cui risultanze sono pari a:

RESIDUI PASSIVI/ATTIVI – PARTE CORRENTE

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 cancellati o reimputati	17.471,00
RESIDUI attivi AL 31/12/2021 cancellati o reimputati	0,00
Differenza = FPV Entrata 2022	17.471,00

RESIDUI PASSIVI/ATTIVI – PARTE C/CAPITALE

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 cancellati o reimputati	68.603,23
RESIDUI attivi AL 31/12/2021 cancellati o reimputati	0,00
Differenza = FPV Entrata 2022	68.603,23